CONTRATTO in forma pubblico-amministrativa, a seguito di procedura aperta sopra soglia comunitaria, mediante sistema informatico di acquisizione in modalità ASP (Application Service Provider) di Consip S.p.A., ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, e dal D.L. n.76/2020, come novellato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, per la fornitura e posa in opera delle attrezzature della cucina centrale detenuti della Casa Circondariale Pagliarelli “A. Lorusso” Palermo, Piazza Pietro Cerulli, 1 - CIG 9321431035

L’anno duemilaventidue, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in Palermo, presso la sede del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia, Viale Regione Siciliana sud-est, 1555, viene sottoscritto il presente atto dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di Ufficiale Rogante delegato al ricevimento dei contratti nell’interesse del suddetto Provveditorato.

Le parti del contratto sono:

• Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia, (C.F. 80012760825), con sede in Palermo, Viale della Regione Siciliana sud-est, n. 1555 rappresentato dal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto quale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del suddetto Provveditorato;

• \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_\_\_\_CAP \_\_\_\_\_, C.F./P. I.V.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificato a mezzo carta d’Identità n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Nel prosieguo del presente contratto, Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia verrà definito anche “Amministrazione” e la “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, verrà denominata anche “impresa”.

Il presente contratto, compresi i relativi allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

PREMESSO CHE

a. con determina a contrarre n. 83 del 14 luglio 2022, il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia ha disposto la fornitura e posa in opera delle attrezzature della cucina centrale detenuti della Casa Circondariale Pagliarelli “A. Lorusso” Palermo, Piazza Pietro Cerulli, 1 mediante l’esperimento di una gara in ambito U.E., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett b), del D.Lgs. n. 50/2016;

b. a seguito della citata procedura di gara, l’impresa è risultata aggiudicataria, come da decreto di aggiudicazione n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso, dovendosi addivenire alla stipula di formale contratto, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nell'accennata qualità, conferisce al Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che accetta in nome e per conto dell'impresa da lui rappresentata, l'appalto della fornitura, alle condizioni indicate negli articoli seguenti.

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a. dal Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

b. dal Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

c. dal Decreto 14 dicembre 2005, n. 292, recante "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza”, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68";

e. dal Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

f. dal Codice Civile e delle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;

g. dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Amministrazione, l’impresa rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, le comunicazioni di cui ai successivi punti del presente contratto dovranno essere inviate obbligatoriamente verso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prot.pr.palermo@giustiziacert.it-

L'impresa dichiara di accettare, dopo averne preso conoscenza, le disposizioni normative sopra richiamate che formano parte integrante del presente contratto, senza che siano ad esso allegate, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento sub b..

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L’impresa si impegna alla fornitura e alla posa in opera delle attrezzature della cucina centrale detenuti della Casa Circondariale Pagliarelli “A. Lorusso” Palermo con le modalità specificate nel proseguo del presente contratto nonché nel rispetto di quanto descritto nei seguenti allegati, che formano parte integrante del presente atto:

- Capitolato descrittivo, qualitativo e quantitativo;

- Offerta economica;

- Disciplinare di gara;

ART. 3 - PREZZO DELLA FORNITURA

A seguito del ribasso offerto dall’impresa, come da Offerta Economica, presentata in sede di gara, il prezzo a corpo di aggiudicazione, per l’intera fornitura e posa in opera di attrezzature della cucina secondo quelle che sono le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico è risultato pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre I.V.A. al 22% ed € 684,60 per oneri per la sicurezza, oltre IVA per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ART. 4 - COSTI PER LA SICUREZZA

Nell’appalto di fornitura in argomento sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI in quanto sono previste interferenze e contatti rischiosi tra il personale della ditta appaltatrice della fornitura ed il personale di questa, Amministrazione. I costi della sicurezza sono pari a € 684,60.

ART. 5 - SPESE ED ONERI FISCALI

Sono a carico dell’impresa tutte le spese di stampa, copia, bollo, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla stipulazione ed esecuzione del contratto.

La contraente è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, secondo le tariffe prefissate con D.M. 9.5.1980 dal Ministero del Tesoro, pubblicato sulla G.U. del 19.8.1980, n. 226. Il versamento delle somme di cui sopra dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del presente atto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 (cinque) giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

L'attestazione del versamento dovrà essere prodotta all'Amministrazione entro i successivi 5 (cinque) giorni naturali, decorrenti dalla data del versamento.

ART. 6 - ULTERIORI COSTI A CARICO DELL’IMPRESA

Come previsto dalla documentazione di gara, per la fornitura oggetto del presente contratto, sono a carico dell’impresa le spese di pubblicità.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 (c.d. Decreto “Crescita Bis”), convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, dell’art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti (MIR) del 2 dicembre 2016 e della Delibera ANAC n. 136 del 15 febbraio 2017, le spese per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei bandi e degli avvisi di gara su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell’Amministrazione con indicazione degli importi da versare.

L’Impresa provvederà a rimborsare le spese sostenute su specifica richiesta e con le modalità indicate dall’Amministrazione. L’avvenuto rimborso delle suddette spese da parte dell’Impresa è condizione sospensiva ai fini della legittima liquidazione del corrispettivo contrattuale dovuto dall’Amministrazione.

ART. 7 - CAUZIONE

A garanzia degli adempimenti contrattuali, l’impresa ha prestato cauzione di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, giusta polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rilasciata dalla “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Detta polizza sarà custodita in originale dall’Ufficio Amministrazione.

L’importo della cauzione è ridotto del \_\_\_\_\_\_\_%, in quanto la società, in sede di gara, ha presentato le certificazioni di qualità di cui al successivo articolo.

L’impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte. La garanzia definitiva verrà svincolata nelle modalità e nei tempi dettati dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 – CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

La società ha presentato la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rilasciata dalla “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con scadenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Il requisito riguardante il possesso della suddetta certificazione deve essere mantenuto dall’impresa per l’intera durata contrattuale.

ART. 9 - SUBAPPALTO

L’Operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. < … ovvero, in alternativa, se il concorrente ha dichiarato di ricorrere al subappalto, inserire i successivi commi>.

L’Operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alle imprese indicate in sede di gara.

Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del Codice, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Operatore Economico, il quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del presente contratto anche per la parte subappaltata.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, non è previsto il pagamento diretto dell’Amministrazione al subappaltatore. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

ART. 10 - PRESCRIZIONI TECNICHE

La fornitura e posa in opera delle attrezzature della cucina centrale detenuti della Casa Circondariale Pagliarelli “A. Lorusso” Palermo, dovrà essere in tutto rispondente ai requisiti tecnici contenuti nel Capitolato descrittivo, quantitativo e qualitativo, con l’avvertenza che, qualora la contraente si renda responsabile di inadempienze accertate nelle varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero presenti, alla verifica di conformità, materiali non conformi ai requisiti previsti dal contratto, l’Amministrazione si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni intesi a salvaguardare gli interessi dell’Amministrazione.

ART. 11 – INIZIO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA

La data di inizio dell’esecuzione contrattuale sarà notificata via pec all’aggiudicatario. La prestazione contrattuale, oggetto di questa procedura, dovrà terminare e consentire la verifica di conformità entro 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data della comunicazione relativa all’avvio dell’esecuzione contrattuale dell’esecuzione contrattuale.

ART. 12 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile e del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, si conviene che i termini fissati per l’approntamento alla verifica di conformità e la consegna di quanto costituisce oggetto contrattuale, potranno essere prorogati a richiesta dell’impresa ed a giudizio dell’Amministrazione qualora eventi, avvenuti per causa di “forza maggiore”, verificatisi presso l’impresa stessa e/o presso società subfornitrici (scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili), impediscano alla contraente di rispettare i termini suddetti. La causa di “forza maggiore” è riconosciuta ogni qualvolta la responsabilità dell’evento impeditivo, che provoca il ritardo dei termini contrattuali, non è in alcun modo addebitabile all’impresa, cioè il suo verificarsi è sottratto al libero potere di intervento della società, ma è determinato da forza estranea ed esterna ad essa. La società, per ottenere la proroga, dovrà notificare all’Amministrazione l'evento ritenuto causa di forza maggiore entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi ed inoltrare domanda di proroga, con le medesime modalità, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza del termine contrattuale di approntamento alla verifica di conformità. Qualora l’impresa non sia in grado di provare documentalmente che i fatti posti a fondamento della richiesta di proroga siano dipendenti da cause di forza maggiore o non abbia notificato in tempo utile, a norma del presente articolo, i fatti suddetti, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle relative penalità previste nel successivo art. 15.

ART. 13 - MODALITÀ DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le modalità di verifica di conformità sono quelle previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.M. n. 49/2018 e dal D.M. n. 181/2014. In caso di giudizio di rifiuto alla verifica di conformità e solo per motivi che non inficino resistenza, funzionalità ed estetica dei materiali, procederà secondo quanto disposto dal D.M. 24.10.2014 n. 181, rimettendo ogni definitiva decisione all’Amministrazione. Per motivi di rifiuto diversi da quelli precedentemente evidenziati, si procederà, ove la ditta fornitrice accetti tale giudizio, secondo gli artt. 44 e 45 dei D.M. 24.10.2014 n. 181, ferma restando, in ogni caso, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

ART. 14 - GARANZIA

I materiali oggetto della presente fornitura sono coperti da garanzia per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data della verifica di conformità. L’impresa, pertanto, si obbliga alla riparazione e/o ad eliminare i vizi emersi dopo la consegna delle attrezzature e dei materiali in fornitura, su richiesta e senza alcun onere per l’Amministrazione salvo comunque la possibilità di chiedere un risarcimento del danno se tali difetti sono causati da colpa dell’appaltatore. Nei casi in cui le difformità e i vizi siano tali da rendere il bene del tutto inadatto alla sua destinazione, il committente può chiedere direttamente la sostituzione (sempre a spese dell’appaltatore) e il risarcimento del danno.

ART. 15 - PENALITÀ

La stazione Appaltante svolge il controllo sulla corretta esecuzione del servizio.

La Stazione Appaltante applicherà all’aggiudicatario le seguenti penalità in relazione alle inadempienze accertate:

a. pari al tre per cento (3%) del valore contrattuale per una attività finale difforme rispetto alle previsioni contrattuali e/o alle specifiche tecniche, salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile;

b. pari al due per mille (2‰) del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti per l’ultimazione delle attività;

c. pari all’uno per mille (1‰) del valore contrattuale nei casi concernenti:

1) il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali in materia di presentazione e conservazione della documentazione tecnica o delle certificazioni inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, alla previdenza ed all’infortunistica nonché alle subforniture;

2) il mancato utilizzo da parte del personale del Fornitore contraente della divisa di lavoro e/o della targhetta identificativa;

3) l’omissione della comunicazione di ogni variazione soggettiva del contraente prevista dal Codice degli Appalti;

4) ogni altro inadempimento rispetto alle prescrizioni contrattuali, salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile.

Prima di procedere all’irrogazione delle penalità, l’Amministrazione invierà una lettera di richiesta di giustificazioni all’Impresa, la quale sarà tenuta a rispondervi entro 15 (quindici) giorni solari. La mancata risposta non costituirà causa di sospensione del procedimento amministrativo volto all’applicazione delle stesse penalità Si precisa altresì che:

- in ogni caso, l’ammontare complessivo delle penalità derivanti dal presente contratto non potrà superare il 10% dell’ammontare complessivo del contratto medesimo al netto dell’IVA;

- in caso di superamento di tale soglia, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nonché all’incameramento del deposito cauzionale ed all’esecuzione in danno dell’Impresa.

ART. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. La società si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L’appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, commi 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

ART. 17 - RECESSO

L’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’impresa tramite pec. Dalla data di efficacia del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione. In caso di recesso, la contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente fornito a regola, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto della fornitura eseguita. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Amministrazione, che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’impresa tramite pec. Si applicano al presente contratto quanto previsto dall’art. 109 del Codice.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ѐ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Ѐ fatto divieto all’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del Codice Civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 106 comma 13 del Codice degli Appalti. Ѐ, altresì, fatto divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In ogni caso, un’eventuale cessione del credito sarà presa in considerazione solo successivamente all’emissione della fattura e all’avvenuta regolare consegna dei materiali e, pertanto, quando il credito sarà certo, liquido ed esigibile.

ART. 19 - PROCEDURE CONCORSUALI

Nel caso in cui l’impresa dovesse incorrere in una procedura concorsuale si applicheranno le disposizioni dell’art. 110 del Codice.

ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Come previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’impresa, con apposita dichiarazione ha comunicato il conto corrente dedicato al ricevimento del pagamento delle somme dovute, da accreditarsi sul conto corrente n. IT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la banca “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” S.p.A., di \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul predetto conto. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’impresa è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni; in difetto di tale comunicazione (o da eventuali errori nella stessa) non potrà - tra l’altro - sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 21 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L’Amministrazione rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1bis, del DPR 633/1972, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 148 del 16/10/2017. Pertanto le fatture emesse nei confronti dell’Amministrazione dovranno riportare la dicitura “fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/1972”. L’IVA sarà versata direttamente all’Erario e non pagata all’Appaltatore, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA.

In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penali di cui all’articolo 15 e al paragrafo 25 del Disciplinare di gara.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Amministrazione procederà alle verifiche di legge. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Amministrazione procederà ad acquisire, d’ufficio, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 30 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 27/12/2017, n. 205, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 IVA esclusa procederà, tramite la procedura telematica, presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n. 55 del 3.4.2013, per l’impresa sussiste l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico; pertanto, non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata al Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia C.F. 80012760825 – Viale della Regione Siciliana sud-est, 1555 - Palermo, codice univoco d’ufficio: “1OHEDS” e dovrà, inoltre, contenere il riferimento al presente contratto, al CIG: 9321431035 e al codice IBAN riportato al precedente articolo. Il pagamento sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. In ogni caso, il pagamento è subordinato all’esito positivo delle seguenti verifiche:

- attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale;

- regolarità fiscale e retributiva previste dalla legge;

- mancanza di inadempienze di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 26.9.1973, n. 602.

Le somme relative alle eventuali penali saranno detratte dall’importo da corrispondere in pagamento.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Altresì, nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 27 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA LEGGE N. 488/1999

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare l’importo dell’atto negoziale, ovvero di risolverlo qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico, compreso il mancato stanziamento sul capitolo di spesa che non permette di onorare gli impegni contrattuali assunti. Non sarà riconosciuto ai concorrenti nessun indennizzo, rimborso, danno, onere di qualsiasi genere, al verificarsi di tale evenienza.

Pertanto, l’Amministrazione avrà diritto di “recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al comma sopra richiamato”.

ART. 28 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’impresa. In tal caso l’Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, restando salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Si applicano al presente contratto le cause di risoluzione e le procedure richiamate nell’art. 108 del Codice.

ART. 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva espressa, che avrà effetto – sin dal primo giorno della stipula – in caso di esito negativo degli accertamenti in corso da parte dell’Amministrazione sul possesso da parte dell’Impresa e delle sue ausiliarie dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione, inoltre, ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice. In ogni caso, l’Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto dal citato art. 80.

ART. 30 - EFFICACIA CONTRATTUALE

Per effetto del combinato disposto dell’art. 19 della Legge C.G.S. e dell’art. 117 del relativo Regolamento, nonché dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto, mentre vincola l'impresa fin dal momentodella sua sottoscrizione, non sarà esecutivo - e quindi non impegnerà ’Amministrazione - prima della sua approvazione e registrazione dai competenti organi di controllo amministrativi.

ART. 31 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio presso la sede societaria, sita in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, tel +39\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax +39\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, all’indirizzo di posta elettronica certificata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” ove si conviene che possano essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto. Saranno imputabili alla stessa eventuali conseguenze derivanti dall’intempestivo recapito della corrispondenza a causa dalla mancata comunicazione di variazione del suddetto domicilio.

ART. 32 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

La contraente assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’appaltatore manleverà e terrà indenne l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Ente.

L’Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto l’impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, riconoscerà alla contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al proprio difensore scelto. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato

ART. 33 - RISERVATEZZA

L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Amministrazione. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, per tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L’impresa è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti nonché dei consulenti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcirle tutti i danni che dovessero derivare.

ART. 34 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che loro spettano. L’Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto la contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.gdf.gov.it. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. La contraente si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29 della predetta normativa, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste. L’impresa, inoltre, si obbliga:

- ad assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);

- ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- ad attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;

- a verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- ad implementare le misure di cui al Provvedimento generale de Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ART. 35 - TRATTAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso di controversie tra le parti, si potrà far ricorso alle figure previste nella Parte VI - Disposizioni finali e transitorie - Titolo I Contenzioso, del D. Lgs. n. 50/2016. Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito al presente contratto il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Palermo.

Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D. Lgs. 104/2010, si informa che questa Amministrazione fruisce del patrocinio gratuito dell’Avvocatura dello Stato.

ART. 37 - CONCLUSIONI

Il presente contratto, che consta di n. \_\_\_\_\_\_\_\_ fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola

facciata, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante con firma digitale certificata.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia

Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Validità fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma digitale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per l’impresa

Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Validità fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma digitale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, la ditta dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto.

Per l’impresa

Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Validità fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma digitale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ufficiale Rogante

Dott:­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Validità fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma digitale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_